



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7 del Registro

DATA: 30 APRILE 2020

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU"
---------	---

L'anno **duemilaVENTI (2020)**, il giorno **TRENTA (30)** del mese di **APRILE** alle ore **16,00** con il prosieguo in Lauria, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e' riunito il **CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria**, in seduta pubblica di **prima convocazione** mediante collegamento da remoto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 5915/2020

Assume la Presidenza FRANCESCO CHIARELLI il quale provvede ad aprire il collegamento

Partecipa il Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA il quale e' collegato alla seduta da remoto e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante, previa constatazione che risultano collegati e confermano la presenza in chat almeno la metà più uno dei componenti del consiglio.

Il PRESIDENTE, verificata la partecipazione attiva e l'identità di tutti i componenti, nonché del Segretario, alle ore 16,30 dichiara aperta la seduta.

Si procede all'appello:

1. LAMBOGLIA ANGELO	presente
2. GAGLIARDI BRUNA	presente
3. CARLOMAGNO LUCIA	presente
4. VICECONTI ANTONELLA	presente
5. LABANCA EGIDIO	presente
6. NICODEMO ANTONIETTA	presente
7. FORASTIERO DOMENICO	presente
8. BOCCIA ROCCO	presente
9. RICCIARDI MIMINO	presente
10. AMATO ANTONINO	presente
11. MASTROIANNI MAURIZIO GIUSEPPE	presente
12. CHIARELLI FRANCESCO	presente
13. LABANCA MARIANO	presente
14. IELPO RAFFAELE	presente
15. OSNATO FRANCESCO	presente
16. SCHETTINI NICOLA	ASSENTE
17. CRESCI DOMENICA	presente

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE	N. 17
CONSIGLIERI IN CARICA	N. 17
CONSIGLIERI PRESENTI	N. 16
CONSIGLIERI ASSENTI	N. 1

Risulta presente l'assessore esterno Donato ZACCAGNINO.

....in continuazione di seduta.....



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

I presenti in sala risultano 16.

Il Presidente pone in discussione il 1° punto iscritto all'o.d.g., della convocazione della seduta, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU"

Indi propone di svolgere una relazione unica e conseguente discussione unitaria per tutti i punti all'ordine del giorno riferiti all'approvazione del bilancio 2020/2022, che saranno comunque votati separatamente e ne dà lettura:

- 1) **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU"**
- 2) **MODIFICA ART. 26 E 32 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE "TARI"**
- 3) **APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2020/2022**
- 4) **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022**

Il Consiglio Comunale, all'unanimità, approva la proposta.

Prende la parola il consigliere BOCCIA, assessore al Bilancio il quale, proiettando, all'uopo, slide che rappresentano i documenti contabili, illustra il Bilancio, in tutte le sue parti, riportandosi anche alle proposte 1, 2 e 3 dell'o.d.g.

Le slide sono acquisite agli atti.

Si connette in remoto il consigliere SCHETTINI Nicola. **PRESENTI 17.**

Riscontrati problemi tecnici di connessione, il Presidente propone una breve sospensione che sottopone a votazione.

Il Consiglio Comunale con 17 voti favorevoli, resi per appello nominale, approva la richiesta di sospensione.

Sono le ore 17,15.

Alle ore 17,55 la seduta riprende.

Rispondono all'appello 17 consiglieri ossia gli stessi presenti al momento della sospensione.

Riprende la parola l'assessore BOCCIA, il quale continua l'illustrazione del Bilancio.

Terminata l'illustrazione delle proposte, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola la consigliera VICECONTI Antonella la quale preannuncia il voto favorevole del gruppo Insieme per Lauria. Svolge l'intervento, acquisito agli atti del Consiglio, che qui di seguito integralmente si riporta:

Il gruppo Insieme per Lauria con senso di responsabilità esprimerà voto favorevole al bilancio di previsione del Comune di Lauria. L'importanza dell'approvazione del bilancio nei tempi di legge, benché il DL "Cura Italia" ne rimandi alla data ultima del 31.05.2020, assume un'importanza vitale al fine di poter agevolare la



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

governance cittadina a pieno regime e soprattutto poter attuare tutte le necessarie variazioni per sopperire alle criticità che l'emergenza epidemiologica ha creato e continuerà a sviluppare.

Un bilancio quindi suscettibile di variazioni per attuare una serie di misure economiche rivolte alle fasce sociali più deboli del nostro territorio e valutare nei prossimi giorni le azioni opportune necessarie, alla luce della crisi scaturita dall'attuale pandemia.

Spicca un rilancio di investimenti importanti, ma mi preme sottolineare che saranno certamente inevitabili una serie di variazioni decisivi per "modellare" interventi economici, sgravi ed agevolazioni per determinate categorie e soprattutto mirate a salvaguardare le attività imprenditoriali e gli esercizi commerciali che maggiormente subiscono e continueranno purtroppo a subire la crisi causata dall'emergenza Covid 19.

Oltre alle misure messe in campo dal Governo e dalla Regione, chiedo un impegno alla giunta e a tutto il consiglio comunale affinché nessuno possa restare indietro, cercando di andare incontro il più possibile alle esigenze dei nostri concittadini, le nostre attività produttive e gli esercizi commerciali che da settimane ormai devono fare i conti con il cosiddetto "Lockdown" e sono allo stremo delle forze economiche.

Di seguito prende la parola il consigliere MASTROIANNI il quale esprime condivisione per l'attività amministrativa sin qui svolta e di conseguenza per le proposte all'o.d.g..

Prende la parola il consigliere OSNATO il quale svolge l'intervento che acquisito agli atti si allega alla presente. (ALLEGATO 1)

Prende la parola il consigliere LABANCA Mariano il quale, in riferimento al Regolamento della Nuova IMU ed in particolare all'art. 8, comma 5 b), propone di prevedere che la perizia di inagibilità o inabilità dei fabbricati possa essere effettuata anche da organismi di pubblica sicurezza e pertanto al predetto articolo aggiungere "ovvero da organismi di pubblica sicurezza (Vigili del Fuoco, Protezione Civile)". Dichiaro di condividere le modifiche relative alla TARI. A suo parere il DUP può essere definito il "Libro dei sogni" in quanto poi non si realizza quanto programmato. Rileva che nel bilancio risultano previste spese di intervento per le ville comunali dei due rioni ma vi sono tante altre criticità che parimenti dovevano essere vagliate e inserite nella previsione tra le quali i parcheggi; inoltre le entrate relative alle energie alternative sono poche, nonostante l'esistenza di vari impianti fotovoltaici ed eolici presenti sul territorio. Ed ancora, rileva che sul bilancio pesa gravemente la discarica Carpineto. Evidenzia, inoltre, che sul costone Armo, gravato dai danni dell'incendio già da molto tempo, si è ancora fermi sui costi di valutazione. Chiede particolare attenzione sulla Piana del Galdo e sugli interventi relativi al dissesto idrogeologico di San Paolo, Melara e Gremile, per i quali risultano già destinati i fondi. Ed ancora, auspica che, con la nuova governance e con il reperimento di altre risorse umane con i concorsi da espletare, si possa costituire l'ufficio gare e non ricorrere alla piattaforma Asmel.

Evidenzia comunque che il bilancio, grazie all'attento lavoro degli uffici e le corrette interpretazioni delle varie manovre nel rispetto della legge, manterra' gli equilibri e con l'avanzo di amministrazione auspica che si possa andare incontro alle famiglie ed all'impresa che hanno subito danni a causa della pandemia.

Si riserva di intervenire per dichiarazione di voto.

Il consigliere BOCCIA, il SINDACO e il Segretario Generale chiariscono alcuni aspetti della proposta del consigliere Labanca in merito alla modifica dell'articolo 8 del Regolamento della nuova IMU. Infine il Sindaco assicura al consigliere LABANCA che verrà verificata la possibilità di recepire nel Regolamento quanto proposto.

L'Assessore BOCCIA propone di approvare il Regolamento della Nuova IMU nel testo attuale e successivamente, previa dovute verifiche, inserire le modifiche proposte dal consigliere Labanca.

Prende la parola il consigliere RICCIARDI il quale ringrazia gli Uffici che, nonostante questo particolare periodo, sono riusciti a predisporre il lavoro che oggi consente di svolgere la seduta consiliare.

Prende la parola il consigliere SCHETTINI, il quale evidenzia che in questo particolare momento è necessaria la massima collaborazione da parte di tutti e bisogna prestare particolare attenzione al sociale. Sollecita la manutenzione della pista di atletica e il divieto di accesso a mezzi che la possono danneggiare.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Alle ore 19,40 si allontana dalla videoseduta il consigliere SCHETTINI. **PRESENTI 16.**

Il Presidente comunica che il consigliere IELPO Raffaele ha problemi di collegamento ma dichiara la sua condivisione al Bilancio.

Riprende la parola il consigliere LABANCA Mariano per dichiarazione di voto.

Esprime soddisfazione per la volontà manifestata dall'Amministrazione di valutare l'emendamento che ha proposto. Annuncia voto favorevole alla proposta di approvazione del regolamento della nuova IMU e alla proposta di modifica del Regolamento IUC componente Tari, considerato che la modifica di quest'ultimo regolamento consentirà possibili riduzioni dell'imposta. Invece, per la proposta relativa all'approvazione del DUP esprimerà voto contrario. In merito, poi, al Bilancio, pur consapevole dell'urgenza dell'approvazione dello strumento, come già innanzi espresso, dichiara di non condividere alcune scelte dell'Amministrazione, ed in particolare l'ammontare, ritenuto troppo elevato, delle somme accantonate per il contenzioso ed inoltre la esegua previsione di spesa per il turismo. Inoltre, evidenzia che per l'emergenza in atto non sono state previste risorse per l'effettuazione di test rapidi, per gli interventi di sanificazione e per l'acquisito di materiale utile alla Protezione Civile.

Interviene l'assessore BOCCIA il quale, in merito al fondo per il contenzioso, precisa che la previsione fatta si è resa necessaria, come previsto dai principi contabili, per la sicurezza del bilancio, anche a garanzia delle Amministrazioni future.

Risolti i problemi di connessione, prende la parola il consigliere IELPO il quale ringrazia l'Assessore al Bilancio, l'Amministrazione e gli Uffici per il lavoro svolto.

Prende la parola il SINDACO, il quale ringrazia gli uffici, l'assessore al ramo e quanti hanno contribuito a predisporre uno strumento importantissimo che permetterà di superare la spesa in dodicesimi, che di fatto limita la possibilità di intervento dell'Ente, e consente di avere maggiori margini d'azione, soprattutto in considerazione della pandemia che sta mettendo a dura prova il tessuto sociale ed economico del nostro Comune. Evidenzia che al di là del fatto che oggi si va ad approvare un bilancio, che a causa della crisi potrebbe essere stravolto il giorno successivo, è innegabile la volontà dell'Amministrazione di rilanciare gli investimenti con una programmazione che, non facendo riferimento a quanto già avviato (Scuole, efficientamento energetico, viabilità ed interventi vari sul territorio), continua a prevedere diverse opere strategiche, tra cui la pista d'atletica, il completamento del campo di Cogliandrino, il centro di raccolta, il potenziamento di carpineto e dell'impianto di depurazione annesso, la procedura d'infrazione, il progetto comprensoriale del Sirino, interventi di verde pubblico, efficientamento energetico, scuola innovativa, ponti della strada che conduce in c/da Melara e tanti altri ancora. Coglie l'occasione per annunciare il finanziamento della Galdo-Pollino, tanto atteso e funzionale a creare il collegamento verso il Parco del Pollino, per 17 mln di euro, come ufficializzato in queste ore. Auspica che lo Stato e la Regione contribuiscano a far fronte ai potenziali mancati introiti, che sicuramente si registreranno su IMU e TARI, al fine di poter concretizzare gli interventi previsti che contribuiranno a muovere l'economia pesantemente intaccata dalla serrata che da oltre 1 mese grava sul nostro territorio e su quello nazionale. Dichiara la massima disponibilità a favorire le famiglie e le attività in difficoltà, anche se costretti, qualora si rendesse necessario a stravolgere il bilancio. Informa che anche attraverso l'Anci si sta chiedendo, con forza, l'intervento dello Stato e della Regione per far fronte alle difficoltà e sbloccare tutto quanto necessario per rilanciare l'economia legata ai lavori pubblici. In tal senso, nell'incontro promosso dall'Anci, con la task force attività produttive è stata sottolineata la necessità di sbloccare il dissesto, Zone ad economia speciale e relative infrastrutture al servizio.

Ritiene, che avendo fatto un quadro generale e raccogliendo tutti gli stimoli provenienti dal dibattito, non può non chiarire e rispondere ad alcune sottolineature che appaiono alquanto strumentali e che non stanno sui fatti.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Ritiene, pertanto, giusto evidenziare che in passato si faceva un gran parlare di viabilità e oggi che l'Amministrazione interviene considerevolmente su tanto e certamente ci sarà ancora tanto fare, ma non è plausibile non avere alcun riscontro in merito, soprattutto da coloro che negli anni passati ha posto tra le priorità tale aspetto.

Volendo far riferimento al DUP (Documento Unico di Programmazione), più volte citato anche impropriamente, ritiene opportuno evidenziare che lo stesso si compone di 2 sezioni, quella strategica e quella operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato mentre la sezione operativa si fonda su valutazioni economiche patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. A partire da ciò si può capire come il documento abbia un'articolazione complessa che comunque è di riferimento e traccia tutti gli indirizzi amministrativi che negli anni stanno trovando attuazione. In considerazione di tutto ciò a partire dalle nostre linee programmatiche intende tracciare un quadro dettagliato delle critiche mosse al fine di evidenziare le contraddizioni e la strumentalità delle stesse punto per punto:

“Lauria Smart City” risulta strano che il processo di rivoluzione della governance comunale, con l'eliminazione della dirigenza, l'assunzione di 11 unità e predisposizione per altrettanti concorsi, sfugga a chi in passato ha più volte richiamato in merito. Oltre a ciò è singolare che chi svolge il ruolo di consigliere comunale, in ottica di innovazione, non si accorge che sono stati portati a termine i lavori dell'agenda digitale che sono funzionali al CSL e che permettono ad oggi di poter fruire di strumenti tecnologici utilissimi soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla pandemia e dalla riduzione dei contatti sociali. Inoltre, non è secondario il fatto che a breve si avrà il nuovo sito e si sta lavorando anche per la digitalizzazione degli atti che concluderà l'intero processo di innovazione.

In merito all'Unione dei Comuni non si è partiti benissimo ma ad oggi ci sono le risorse necessarie per chiudere tutti i bilanci pendenti, è stato richiesto supporto alla Regione ma non ci sono riscontri in tal senso nonostante l'amministrazione regionale abbia cambiato appartenenza politica, la stessa di chi si lamenta dell'Unione, e nonostante la precedente amministrazione regionale avesse rimediato alla non brillante partenza con il recupero di risorse finanziarie utili per il funzionamento della struttura. Si continua a sollecitare di sbloccare tale situazione anche perché è necessario sbloccare i finanziamenti funzionali allo sviluppo del nostro territorio quali Palazzo Tedeschi e Tempa d'Elce.

“Lauria Cultura e Storia” che prevedeva l'incentivazione e la valorizzazione del centro storico ha visto questa amministrazione, nel corso degli anni passati, investire con provvedimenti mirati tra cui sgravo per l'insediamento delle attività nel centro storico, organizzazione del Natale e degli eventi con determinate attrattive (Pista di ghiaccio) che hanno determinato numerose presenze e, non ultimo la riqualificazione della viabilità con un investimento massiccio sul centro urbano che oltre 25 anni non registrava interventi. Per quanto riguarda le direttrici secondo cui veicolare lo sviluppo, fermo restando l'apertura a rimodulare per una equa distribuzione sul territorio, si ritiene opportuno sottolineare che già con il precedente assessore Egidio Labanca, nei confronti avuti con la Regione, sul piano dei trasporti regionali è stato proposto, sempre nell'ottica di considerare Lauria una e indivisibile, il collegamento tra il terminal di Lauria Nord e Sud ed il centro storico al fine di creare sinergia tra centro e periferia. Naturalmente queste corse aggiuntive dovrebbero essere garantite con il reinvestimento dei fondi che la Regione recupererebbe dall'abolizione delle corse inutili ed improduttive. In merito a ciò, riferisce che avendo partecipato in delegazione con l'ANCI alla commissione regionale preposta, è stato preso atto che la nuova amministrazione regionale non ha intenzione di destinare al piano dei trasporti i fondi provenienti dal taglio delle corse inefficienti. Da questo punto di vista si aspetta uno scatto di orgoglio da parte di chi è costretto a prendere atto che non è la nostra amministrazione a frenare alcuni processi, bensì l'amministrazione Regionale che ha la stessa appartenenza politica di chi punta il dito.

Per “Lauria si Differenzia” si afferma che siamo al palo, ma si omettono le corrette percentuali di raccolta differenziata che non sono del 40% bensì la media del 2019 è di circa il 45% e ad oggi siamo al 50% circa;



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

il tutto attestato da documentazione di cui dispone l'ufficio preposto. Inoltre, da un confronto tra il trimestre gennaio-marzo 2019 e lo stesso trimestre 2020 si è rilevato una diminuzione di rifiuti prodotti di 92.74 t per un risparmio complessivo di 21000 euro sul conferimento e di 10000 euro sui costi del trasporto. Superfluo ribadire che quanto poc' anzi evidenziato va nell'ottica della riduzione alla fonte dei rifiuti che è l'obiettivo principale di questa compagine politica. Inoltre, parlando di rifiuti si sottolinea che l'AIA, presentata a febbraio 2018, relativa all'impiantistica finanziata per 6 milioni di Euro, è ferma in Regione e si evidenzia che da marzo 2019 la compagine politica è cambiata: in tal senso, si aspetterebbe una critica nei confronti dell'organo regionale che pare non stia dando impulso a questioni cruciali su cui il Comune ha cercato di ottemperare al meglio. Utile, inoltre, evidenziare il finanziamento ottenuto per il centro di raccolta comunale che va a rafforzare e potenziare il percorso di riciclo e recupero al centro dell'azione amministrativa.

“Lauria Produttiva” passa inevitabilmente attraverso il riconoscimento come ZES, zona ad economia speciale, dell'area industriale di Galdo, sempre più centro logistico nell'area sud della Basilicata, riconosciuta dal ministero e avviata dall'amministrazione regionale guidata dall'allora presidente Pittella. Naturalmente in merito si stanno chiedendo, a gran voce, i fondi per la partenza delle infrastrutture necessarie affinché si possa mettere a regime una infrastruttura dall'enorme potenziale soprattutto in questo periodo. Senza trascurare che dall'ultimo bando fatto dall'amministrazione finalmente si hanno richieste per tutti i lotti produttivi.

“Lauria si Muove” può essere racchiusa nel massiccio intervento fatto sulla viabilità comunale, bretella-mutuo strade-lavori di compensazione ammodernamento sa-rc-interventi sulle provinciali, oltre che i ripristini attesi da anni in via Caduti, via Muraccione e via Cincinnato.

“Lauria è Energia” si contraddistingue per gli interventi posti in essere sull'efficientamento energetico a partire dalla Scuola Brancati, dove sono stati completati i lavori di sostituzione degli infissi, e che continuerà con la Marconi e l'intervento previsto sul sistema di illuminazione dello stadio “Rodolfo Mignone”. In merito è opportuno ricordare che la scuola dell'infanzia di Cogliandrino è stata candidata al PON nazionale e qualora dovesse essere finanziata si avrà l'opportunità di realizzare il cappotto che dal punto di vista energetico rappresenterà un intervento rilevante. Il tutto in linea con il Piano di Azione Energie Rinnovabili (PAES) in base al quale ci siamo candidati per diversi bandi regionali su biomasse e teleriscaldamento che non hanno prodotto gli esiti sperati.

“Lauria è Istruzione” fonda la sua essenza sulla scuola innovativa per la quale si sta andando avanti per poter procedere con la progettazione di un istituto che concretamente dia la dimensione di città-valle. Non si possono però trascurare gli interventi effettuati sulla Giovanni XXII, sulla Brancati (è opportuno evidenziare il rispetto degli impegni ovvero aver eseguito i lavori nell'arco di un anno scolastico ed aver consentito il rientro degli alunni l'anno successivo) e il massiccio intervento che si sta eseguendo sulla Walter Limongi.

“Lauria è Sport” si è contraddistinto per il potenziamento degli impianti quali lo stadio “Rodolfo Mignone”, il Palalberti (purtroppo le note vicende di dicembre ne hanno compromesso l'utilizzabilità), intervento sul campo di Cogliandrino oggetto in questo bilancio di fondi per il completamento e ad oggi la pista d'atletica “G. Pastoressa” presente nel bilancio e che si cercherà di avviare con gli interventi preposti.

Infine, per quanto concerne la partecipazione come amministrazione, ritiene che non vi è nulla da rimproverarsi in quanto si è cercato di divulgare e condividere ogni scelta nel rispetto dei ruoli e soprattutto delle funzioni di ognuno.

Ritiene, inoltre, che volendo prendere atto di dati di fatto e non di sentori o posizioni evidentemente strumentali, è opportuno precisare che chi esprime parere negativo al bilancio, poiché per l'emergenza in atto non sono state previste risorse per l'effettuazione di test rapidi, per interventi di sanificazione e per acquisto di materiale utile alla protezione civile, dimostra di non conoscere affatto le direttive sovraordinate che con note ben precise evidenziano la scarsa attendibilità dei test rapidi e l'inutilità delle sanificazioni all'aperto. Per quanto concerne il materiale utile alla protezione civile chi lamenta ciò dovrebbe sapere che la Regione si è attivata in tal senso e lo sta fornendo, al di là del fatto che il Comune ha provveduto comunque.

Conclude evidenziando che per tutto quanto esposto, seppure vi sono vedute politiche diverse, non si può ignorare che, anno dopo anno dopo anno, si sta portando a compimento quanto programmato.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Non essendovi altre richieste di interventi, il Presidente sottopone a votazione la proposta iscritta al 1° punto dell'o.d.g. avente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

«Ferma restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;*

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»:

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (ALLEGATO);

CON 14 voti favorevoli, 2 ASTENUTI (Osnato e Cresci), su 16 presenti e votanti, resi per appello nominale,

DELIBERA

1. di approvare il **«Regolamento per l'applicazione della nuova IMU»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 21 articoli;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
4. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**.

SUCCESSIVAMENTE, in continuazione di seduta, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole all'unanimità, resa per alzata di mano;

DELIBERA



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Del che e' verbale.

INTERVENTO DEL COPOGRUPPO FRANCESCO OSNATO, GRUPPO TRADIZIONE E INNOVAZIONE, TENUTOSI NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2020.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) presentato dall'Amministrazione è condivisibile per i buoni propositi ma vi sono punti contraddittori e molto opinabili.

Partiamo da Lauria "SMART CITY" ove, l'Amministrazione pone fra i suoi obiettivi la "riqualificazione della struttura amministrativa, la rivisitazione della pianta organica ed un'azione di semplificazione ed informatizzazione in grado di agevolare l'azione di efficientamento della macchina comunale".

Al di là di una rivisitazione della pianta organica, per altro già in atto per via dei concorsi e delle assunzioni effettuate nel corso del 2019, nulla di concreto viene proposto.

Riteniamo necessario chiederci e chiedervi: dove sono finiti e che cosa hanno prodotto i pur non cospicui finanziamenti ottenuti dalla Regione Basilicata per finanziare il C.S.L. istituito nel 2014 (Centri Servizi Sociali) di cui il Comune di Lauria è capofila, finalizzati alla promozione di gestioni associate e servizi sociali quali l'ICT (Innovazione tecnologica) di cui tanto si parlò anni fa? Esiste ancora? E' stato chiuso? Se è stato chiuso mi spiegate come si intende procedere a perseguire la immaginata "azione di semplificazione ed informatizzazione in grado di agevolare l'azione di efficientamento della macchina comunale" ?

Cosa dire dell'Unione del Lagonegrese, più volte richiamata nel DUP, ove si legge "il Comune di Lauria è destinato a svolgere un ruolo trainante rispetto a tale contesto territoriale, e ciò attraverso lo studio e la sperimentazione di strategie di coesione e condivisione e di politiche associazionistiche, in modo da sviluppare concretamente il concetto di CITTA'-ZONA " .

E' sfuggito o sfugge a questa Amministrazione, rappresentata nella Unione dei Comuni dal Sindaco Lamboglia e da quattro Consiglieri del Comune di Lauria - di cui uno dei quali, come Consigliere di minoranza, è chi vi parla - che questo Ente, avviato con tanta enfasi nel 2016, oggi di fatto non è operativo in quanto i suoi Uffici sono praticamente chiusi. I pochi dipendenti assegnati all'Unione sono stati trasferiti negli Uffici regionali di Lagonegro, in quanto nessuna richiesta di impiego degli stessi è stata inoltrata alla Regione alla scadenza del distacco provvisorio.

Tutto ciò cosa ha comportato per il Comune di Lauria? La cessazione di quelle poche ma importanti funzioni che svolgeva collegate alla CUC (Centrale Unica di Committenza), taglio boschi, ecc., ecc..

Sembra giusto ricordare che ultimamente abbiamo perso l'Ufficio del Giudice di Pace (peraltro presente in realtà più piccole della nostra come Chiaromonte) e lo sportello dell'Agenzia delle Entrate.

In base a quanto evidenziato ed in assenza di qualsivoglia iniziativa comunale degna di questo nome, non sembra credibile immaginare di sviluppare il concetto di CITTA'-ZONA, nel momento in cui ciò che abbiamo perso e buttato alle ortiche rappresenta la premessa funzionale per raggiungere lo scopo.

Il Sindaco Lamboglia sa benissimo, in quanto componente della Giunta esecutiva dell'Unione, che non è stato approvato il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Unione dei Comuni ed ora l'Ente è in balia delle onde.

LAURIA CULTURA E STORIA.

Nel DUP risulta che l'obiettivo di questa Amministrazione è quello di riconsegnare al centro urbano il ruolo di "centro propulsore" della vita cittadina.

Tra le varie azioni immaginate, tutte meritevoli di attenzione, riteniamo opportuno prendere in esame due azioni: la prima, con la quale si intendono incentivare le micro attività commerciali legate al territorio ed alla vendita di prodotti tipici ed articoli da commercializzare nel centro storico, vecchia proposta del Sindaco Lamboglia e della sua compagine politica chiesta con forza dai banchi dell'opposizione nove anni fa. Giova osservare che da allora, sebbene per sette anni l'attuale Sindaco Lamboglia è parte attiva della maggioranza politica del Comune di Lauria, nessun passo in avanti si è registrato e si registra; la seconda, ovvero quella di incoraggiare l'inserimento residenziale in edifici del centro storico da parte di giovani, di famiglie ed anziani, attraverso interventi aggiuntivi a quelli nazionali sugli immobili da ristrutturare, alimenta la curiosità e l'interesse di conoscere la corrispondente copertura finanziaria funzionale ad implementarla.

Per quanto concerne la DIRETTRICE TAVERNA/ GALDO/MONTEGALDO, vengono previsti incentivi attraverso detrazioni di tasse comunali per nuovi insediamenti, dimenticando forse che l'area rientra nella ZES (Zona Economica Speciale), dove sono previste agevolazioni, pertanto ed a nostro giudizio sarebbe opportuno destinare tali incentivi altrove per favorire aree che non godono di agevolazioni.

Sembra poi paradossale parlare in questo contesto di uno SPORTELLLO EUROPA, di un punto informa giovani già nel passato attivato dall'ARDSU (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Basilicata) presso la sede comunale e successivamente chiuso. Chissà perché? Incapacità a gestirlo?

LAURIA SI DIFFERENZIA. Sulla raccolta e gestione dei rifiuti stendiamo un velo pietoso, ci limitiamo a dire che siamo ancora al palo; la raccolta differenziata non decolla, siamo intorno al 40% ovvero più o meno i livelli degli ultimi anni; inoltre, a causa del notevole ritardo nella esecuzione dei lavori, rischiamo la revoca dei finanziamenti ottenuti dalla Regione per risolvere il problema discarica Carpineto.

CONCLUSIONI

Il nostro approccio nelle scelte programmatiche di bilancio è stato chiaro sin dall'inizio della Consiliatura ed è in netta contrapposizione al vostro, ovvero internalizzare i servizi con cui fare cassa per poi redistribuire le risorse alla collettività e dare un'inversione di tendenza alle scelte errate del passato; cercare di far ritornare gli Uffici pubblici persi per scelte e/o per errori palesemente commessi dalle precedenti e vostra Amministrazione, collegata con filo diretto ed organicamente a chi vi ha preceduto.

Per riprendere il bandolo della matassa necessita maggiore consapevolezza e coraggio sulle azioni da mettere in campo ricorrendo anche all'indebitamento, se necessario, per attivare il turismo (non si può immaginare di rilanciare il Sirino reinscrivendo residui per ventimila euro), per rivitalizzare il centro storico e rilanciarlo con le botteghe artigiane, i negozietti di quartiere destinati alla vendita di prodotti di nicchia, per incentivare la ristrutturazione delle case presenti nel centro storico ed eventualmente per subentrare

come Ente nella proprietà delle stesse qualora gli attuali proprietari non fossero intenzionati a ristrutturarle ed a renderle fruibili.

Sarebbe auspicabile favorire la realizzazione di un albergo diffuso per la terza età, abbattendo le barriere architettoniche ed offrendo sicurezza e via di fuga adeguate a chi abita il centro storico; inoltre, favorire incentivi affinché case del centro storico, oggi cadenti ed inutilizzate, vengano ristrutturate per ospitare chi è interessato e trova conveniente raggiungere il mare e la montagna da un centro equidistante come Lauria.

Importante sarebbe incentivare l'agricoltura biologica e la selvicoltura intesa quale valorizzazione, messa in sicurezza ed utilizzazione del meraviglioso verde pubblico che ci circonda.

Per quanto evidenziato ed argomentato, il voto del Gruppo Tradizione e Innovazione è negativo per il DUP e per il Bilancio di previsione 2020-2022.

ALLEGATO

Oggetto: APPROVAZIONE RTEGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 06/12/2018,

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE RTEGOLAMENTO PER L'APPLIVCAZIONE DELLA NUOVA IMU." con cui si disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) a seguito della sua istituzione con l'art. 1 commi 738 a 783 della Legge 160/2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU predisposto dall'Ufficio Entrate;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU).

27 APR 2020

Nicolino Lopatriello
Commercialista - Revisore - Mediatore Civile e Commerciale
Patrocinante in Commissione Tributaria
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Matera n. 28 sez. A



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza



Comune di LAURIA

Via Roma,104 - CAP 85044- Lauria(Pz)

Ufficio Tributi tel 0973627250 – mail : servizio.tributi@comune.lauria.pz.it

REGOLAMENTO DISCIPLINA

Imposta Municipale Propria (IMU)

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____)



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Premessa :

Con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e **l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45).

Pertanto con l'abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** per la quale viene disposta una nuova disciplina.

Dal 1 Gennaio 2020 restano pertanto applicabili :

- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) come disciplinata dal presente Regolamento** (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783)
- TARI (tributo sui Rifiuti) – come da regolamento approvato con delibera di Consiliare n.57 del 30 giugno 2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.7 del 27 marzo 2017 e deliberazioni di Consiglio Comunale n.52 del 18 dicembre.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- OGGETTO	articolo 1
- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	articolo 2
- DEFINIZIONE DI IMMOBILI	articolo 3
- AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E CONDOTTE DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	articolo 4
- SOGGETTO ATTIVO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	articolo 5
- SOGGETTI PASSIVI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	articolo 6
- QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO	articolo 7
- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	articolo 8
- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	articolo 9
- ESENZIONI	articolo 10
- APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI	articolo 11
- RIMBORSI	articolo 12
- ACCERTAMENTI E SANZIONI	articolo 13
- RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA	articolo 14
- RISCOSSIONE COATTIVA	articolo 15
- FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	articolo 16
- CONTENZIOSO	articolo 17
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	articolo 18
- ABROGAZIONI	articolo 19
- RINVIO	articolo 20
- ENTRATA IN VIGORE	articolo 21



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** sulla base delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), che sostituisce, tramite unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI a **decorrere dall'anno 2020**, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle successive lettere b) e c) dell'articolo 3 comma 1, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 per le quali l'imposta è dovuta.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DI IMMOBILI

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
 - a) **per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) **per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. **Per pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) sono altresì considerate abitazioni principali, **PER ASSIMILAZIONE**:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 4) **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) **l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) **per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Come previsto all'art.1 comma 743, ultimo periodo, Legge 27-12-2019 n.160, si evidenzia che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni; Pertanto qualora l'area edificabile sia di proprietà di più soggetti passivi, l'agevolazione (sono considerati, tuttavia, non fabbricabili) sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso quindi dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell'imposta come "area edificabile" le restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi non in possesso dei requisiti di legge.

Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile, in base alla pianificazione urbanistica vigente.

Sono di seguito riportate ulteriori disposizioni e analisi di dettaglio utili alla definizione delle aree edificabili, del loro valore venale e termini applicativi :

- Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
- In virtù delle disposizioni di cui sopra si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
- Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 - La determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili da parte del Comune è da ritenersi utile al fine della limitazione del potere di accertamento del comune medesimo, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; **! valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il termine di determinazione delle aliquote e detrazioni**; In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
 - La delibera di cui al periodo precedente può essere modificata annualmente. **In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.**
 - Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.
 - Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
- e) per terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ARTICOLO 4

AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E CONDOTTE DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

1. Sono considerati **non fabbricabili**, i terreni **posseduti e condotti** dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Come previsto all'art.1 comma 743, ultimo periodo, Legge 27-12-2019 n.160, si evidenzia che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni; Pertanto qualora l'area edificabile sia di proprietà di più soggetti passivi, l'agevolazione (sono considerati, tuttavia, non fabbricabili) sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell'imposta come "area edificabile" le restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi, in quanto non in possesso dei requisiti di legge.

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).
4. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) L'indicazione delle generalità complete del richiedente (Persona fisica o società);
 - b) L'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella, ecc.);
 - c) L'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ARTICOLO 5

SOGGETTO ATTIVO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. **Il soggetto attivo dell'imposta è il comune** con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 6

SOGGETTI PASSIVI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. **I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili**, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ARTICOLO 7

QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. **È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;** tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. **La base imponibile dell'imposta** è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, **non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
3. **Per le aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. **Per i terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
5. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:**
 - a) per i **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

b.1) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b.2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

b.3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle precedenti lettere b.1), b.2), b.3), o rigettando motivatamente la richiesta.

c) PER LE UNITÀ IMMOBILIARI, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **CONCESSE IN COMODATO** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ARTICOLO 9

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

- 1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

all'azzeramento.

3. **Fino all'anno 2021**, l'aliquota di base per i **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento**. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**.
4. L'aliquota di base per i **TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli **IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. **PER GLI IMMOBILI DIVERSI** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. **A decorrere dall'anno 2020**, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 10 del presente articolo, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767 art.1 Legge 27-12-2019 n.160, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 art.1 Legge 27-12-2019 n.160, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della **maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)** di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
8. **A decorrere dall'anno 2021**, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 art.1 Legge 27-12-2019 n.160, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 art.1 Legge 27-12-2019 n.160, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. Dal 2021 la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 art.1 Legge 27-12-2019 n.160, qualora comunque disponibile ed operativa l'apposita applicazione sul Portale del Federalismo Fiscale. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 art.1 Legge 27-12-2019 n.160, sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
9. **Per le abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 del presente articolo, è ridotta al 75 per cento.
10. **Per l'anno 2020, i comuni**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

ARTICOLO 10

ESENZIONI

1. **Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli** come di seguito qualificati:
 - a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;**
 - d) **ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.**
2. **Sono altresì esenti dall'imposta**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
3. **Sono esenti dall'imposta** gli immobili dati in **comodato gratuito al Comune o all'Unione dei Comuni territorialmente competente, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.**
4. **A decorrere dal 1° gennaio 2022**, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU.**



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ARTICOLO 11

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta** dovuta al comune per l'anno in corso **in due rate**, scadenti la **prima il 16 giugno** e la **seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in **un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno**. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno**.
3. Il versamento dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva della "nuova imu". In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto; **per l'annualità 2020 le condizioni di applicazione sono riportate al successivo comma 6.**
5. **Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le altre modalità previste dallo stesso codice.** Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **da adottare entro il 30 giugno 2020**, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della presente imposta, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili attraverso le modalità disciplinate nello stesso decreto.

6. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento alle seguenti condizioni :

- a) **CHE SIANO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, entro il 28 ottobre dello stesso anno.** Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre dello stesso anno**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- b) **IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE ENTRO IL 28 OTTOBRE**, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- c) **PER L'ANNUALITÀ 2020**, considerato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione **decorre**, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, **dall'anno 2021**, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – **vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU** previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. Pertanto la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756, sopra richiamato.
(stralcio Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale)
- d) **PER L'ANNUALITÀ 2020**, e comunque sino all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(stralcio Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale)

- 7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale**, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, **il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene**. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

8. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 3, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici riferiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ed un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alla esenzione IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
9. Per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
10. L'imposta non è versata qualora essa **sia inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 12 **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà di conseguenza alla istruzione della pratica di rimborso ed alle conseguenti regolazioni contabili; in riferimento alla quota di competenza statale il Comune provvederà all'inserimento dei dati nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
4. **Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo di € 12,00**



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ARTICOLO 13 ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il Comune, con apposito atto deliberativo e relativo regolamento, può stabilire che una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo a seguito delle attività di accertamento dell'imposta municipale propria, non superiore al 5%, e comunque entro i limiti imposti dalla normativa vigente, sia destinato ad apposito fondo incentivante.
Tale fondo è previsto e disciplinato dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale e/o titolare di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.
3. **Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.**
4. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 100; Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
6. In caso di acquiescenza all'accertamento, prevista dall'art. 15 del Decreto Legislativo n.218/1997, rubricato "Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione" e pertanto con la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell'atto di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione ;
7. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

ARTICOLO 14 RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

1. La **riscossione spontanea** dell'Imposta Municipale Propria (IMU) viene gestita direttamente dal Comune.
2. **L'Imposta Municipale Propria (IMU)** è versata direttamente al Comune ed allo Stato per le quote di rispettiva competenza, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero attraverso tutti i canali e sistemi di pagamento previsti per



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Legge.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

ARTICOLO 15 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.
Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**) ;
 - b) sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni;
2. **Le attività di riscossione** relative agli atti emessi a **partire dal 1° gennaio 2020**, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, **sono potenziate** mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

ARTICOLO 16 **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 17 **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.
Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.
Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ARTICOLO 18 **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 19 **ABROGAZIONI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783.
Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU.

ARTICOLO 20 **RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria (IMU) in base alla nuova disciplina di cui alla LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 21 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2020**.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REDATTORE DEL VERBALE

f.to M. Chiarelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Francesco Chiarelli

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BOCCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 9 giugno 2020 fino al 24 giugno 2020 Reg.

L'INCARICATO

f.to Calciati

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Boccia

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lauria, 9 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Cristiano BOCCIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f/to